18

P E R

L' ultimo teſtamento ſcritto di Michele Carlucci di Palo

CONTRA

Coloro, che pretendono la di lui nullità:

DEGNISSIMO COMMESSARIO

Illuſtre Marcheſe Signor D. Bernardo Targiani Giudice della G. C.

REGIO NAPOLI

Preſſo l' attitante Scoppa.

J. M. J.

SI riproduce innanzi alla G. C. il teſtamento d'un uom'da contado; privo di prole, benchè legittimamente bigamo; ricco abbaſtanza, e ſpecialmente d'acquiſti procacciati col ſudor di ſua fronte; vecchio molto accorto, e reputanteſi ſaccente; nato ove s'abbonda di teſterecci; e forſe anche dell'umor di quei, che ignari come portar ſecoloro i propri beni all'altro paeſe: mille ragioni van mendicando per invilupparli in guiſa, onde niun goder ne poteſſe dopo la lor morte; come ragionevolmente no'l ſeppero eſſi ſteſſi mentre che viſſero.

Con queſta prevenzione convien prepararſi a comprender il tenore dell'ultima diſpoſizione di Michele Carlucci di Palo in Bari ſigillata a 14. di Settembre del 1796. ed aperta a' 17. di Gennajo del 1797. Ciò che ſiegue, è il di lei contenuto.

Iſtituiſce erede univerſale, e particolare Carlo Carlucci ſuo nipote figlio del fu Franceſco di lui germano, e minore d'età, (ragione per cui lo provvede di curatore in perſona di Michele Giampalmo che deſtina anche eſecutore teſtamentario)

il quale Carlo poſſa, e debba ſuccedere nella proprietà ed uſofrutto di tutti i di lui beni mobili, ſtabili, ſemoventi, oro, ed argento monetato e non monetato, eſigenze, ed in tutti quei altri dritti, che quomodocunque, & qualitercunque &c. eccetto però delli ſeguenti peſi, e legati, quali vuole, che il ſudetto Carlo di lui erede ad unguem oſſervaſſe, ed adempiſſe giuſta la loro ſerie, e tenore. fol. 75.

Indi frammette un certo che d'inventario, e di regolamento economico per detto ſuo iſtituito erede, che dalla dicitura delle coſe ſuſſeguenti, par che inteſe il teſtatore riputar uno, o più prelegati in di lui favore, ed in ciò ſi diffonde dal *fol. 75. ad 78.* (1).

Poi

(1) Acciò non ſi poſſa equivocare ſu l'intelligenza di queſta parte del teſtamento, che io ſolo ho voluto teſtè accennare: ſtimo rapportarla quì letteralmente, affinchè la G. C. la valuti ſecondo il ſuo merito.

Item voglio, ed eſpreſſamente cómando, che il ſuddetto Carlo mio erede di tutti quelli beni, che dopo la mia morte ſi troveranno, o ſiano mobili, ſtabili, ſemoventi, oro, argento monetato, o non monetato, eſigenze in virtù di lettere di cambio, ed in virtù di partite, che tengo nel mio libro degli ogli chiari, che ſi troveranno nella mia piſcina, o in mano di altri, delli grani, biade, legumi, che tanto in mia caſa ſi troveranno, quanto in mano degli altri a luogo di magazzeno, ne poſſa, e debba il medeſimo Carlo mio erede eſſere padrone aſſoluto, e proſoluto delli ſeguenti beni colla facoltà di poterne a ſuo piacimento, ed arbitrio diſporre o per atti tra vivi, o di ultima volontà, purchè però

Poi proſiegue così: *E nel caſo, che detto Carlo mio erede, e nipote moriſſe nello ſtato di celibato prima di terminare gli anni diciotto, o ſenza figli legittimi, e naturali, eſſendo caſato, o con figli moriſſe prima di terminare gli anni diciotto, in tali caſi, o in uno di eſſi tutto e quanto da me di ſopra laſciato a beneficio dello ſteſſo di beni ſtabili* tantum *ſi poſſa, e debba immediatamente a giuſto prezzo vendere, ed alienare dal ſuddetto curatore del detto mio nipote Carlo, e del prezzo di eſſi farne tante limoſine ai poveri, ed applicarle due terze parti ad onore di Dio, ed in ſuffragio delle anime del Purgatorio, e delli defonti miei benefattori, e l' altra terza parte applicarla anche ad onore di Dio, ed in ſuffragio dell' anima mia.*

 E nel

rà eſſo Carlo mio erede, e nipote moriſſe dopo avrà terminati gli anni diciotto ſenza figli legittimi, e naturali, e ſono v3.

Un ſoprano di caſe per uſo di ſala con focolajo, tavolato, e tetto, e colla ſua ſcala di pietra, da cui ne poſſano avere il dritto di ſalire, e ſcendere in ogni tempo che vorranno quelli che ſaranno padroni degli altri miei ſoprani dopo la mia morte, ſita al largo della croce giuſta alla ſtrettola del Sig. Giſondi, al ſoprano, che ſporge alla detta ſtrettola, l' uſo dell' abitazione del quale ſi trova dato a beneficio di mia moglie Supia Guida durante la vita naturale della ſteſſa, come da capitoli matrimoniali per queſto Sig. Notar Giuſeppe Pagano rogati, e giuſta gli altri ſoprani di mia ſpettanza.

Più un ſottano ed uſo di cantina con pozzo d' acqua dentro,

ſito

E nel caso, che seguito uno de' casi predetti non si trovasse l' opportunità di vendere a giusto prezzo li suddetti beni a detto Carlo mio nipote lasciati, in tal caso possa, e debba chiunque sarà il curatore di detto mio nipote coltivare, ed esigere i frutti, dedotte tutte le spese per li coltivi, e per l' esigenze di essi, e quelli pesi intrinseci a detti beni, il resto de' frutti in ogn' anno si possa vendere, e del prezzo farne anche limosine a poveri da applicarle nel modo di sopra divisato, perchè questa è mia volontà fol. 78. a t.

Item voglio, ed espressamente comando, che due anni dopo che seguirà la morte mia possa, e debba

---

sito immediatamente sotto del suddetto soprano per uso di sala.

Più il suddetto soprano, il di cui uso di abitazione si trova dato alla suddetta Sapia Guida; dovendo però il suddetto soprano di casa andare a beneficio di Carlo erede, subito che sarà seguita la morte della predetta Sapia Guida, con dovere esso Carlo pro concurrenti quantitate avere il dritto, essere padrone assoluto del portone, e suo atrio non meno che della sua loggia scoverta, che in buona parte mi si compete, sita sopra il detto portone, e che sporge al detto largo della croce, e con dovere ancora aver il dritto di buttare vasi immondi, acque lorde, e cose simili in una cloaca, che posseggo sul principio di alcuni fortani miei propri siti sotto l' arco di mia cucina.

Più una vigna di vigne di viti colle di loro terre con alberi d' ulivi, e d' altri frutti dentro dal corpo vignato, che come m'ei propri beni possegno nel tenimento di questa suddetta Terra nella contrada di Favaro, e propriamente la suddetta vigna una di viti debba essere quella, che attacca con li beni di Andrea Colasuonno del qu. Giacomomichele, e

Mastro

ba il ſuddetto Carlo mio erede e nipote da quei rimanenti beni ſtabili miei proprj, che laſceranno, dedotti quelli di ſopra rimaſti à beneficio di detto Carlo jure legati, *dare, e pagare* pro una vice tantum *a beneficio di Franceſca Carlucci altra mia nipote ſorella germana di Carlo mio erede, e legittima moglie di Giuſeppe Lucatuorzo di queſta ſteſſa Terra la ſomma di duc. cinquanta argento o in tanti contanti, o in tanti beni ſtabili ad elezione, e piacere del ſuddetto Carlo mio erede, e per eſſo del di lui curatore, e tutto ciò a riguardo di quella ſervitù, ed occhio particolare, che la ſuddetta Franceſca verſo di me ha preſtata, perchè queſta è la mia volontà. Fol. 79.*

Maſtro Giuſeppedonato Fallacara, e Giuſeppe di Franceſco Saniamaria.

Più ordini trenta circa di vigne di viti colle loro terre con alberi d'ulivo, mandorle, pere, e fichi dentro ſiti nel tenimento di queſta ſuddetta Terra nel luogo detto le lame ſtrette, giuſta li beni di Vitonicola Carlucci altro mio nipote, quelli di Franceſco Colajzzo, e via pubblica, quali ſuddetti ordini trenta di vigne di viti poſſano, e debbano andare a beneficio di detto Carlo mio erede in proprietà, ed in uſofrutto, ſubito che ſeguirà la morte di detta Sapia Guida mia moglie, giacchè a beneficio della ſteſſa mi trovo ne citati capitoli matrimoniali ceduto, e donato l'uſofrutto di quelli, durante la di lei vita naturale tantum.

Più tante vigne di viti colle di loro terre, e con quei alberi di frutti dentro, quante ne entreranno, mediante apprezzo di uno di queſti pubblici periti, nella ſomma di duc. cento ar-

Poi vuole, che ſubito ſeguita la di lui morte tutti gli altri di lui beni, *dedotti quei laſciati all' erede, ed alla ſorella &c.* ſi vendeſſero a giuſto prezzo, e 'l valore di eſſi dovers'impiegare in tre uſi: prima diſmetterſi un di lui debito con Giulia Minerva erede di Angela Amendolara ſua prima moglie in virtù di tranſazione per Notar Pagano ſtipolata &c.; poi ricomprarſi tutt'i capitali infiſſi ſu tutti i di lui beni; e finalmente dell' avanzo *farne tante limoſine a poveri, applicandole tutte ad onore di Dio due parti in ſuffragio delle anime del Purgatorio, e de' ſuoi be-*

---

argento da quel corpo di vigne di viti, che poſſeggo nel tenimento di queſta ſuddetta Terra, e propriamente nella contrada di tegliadigito, giuſta li beni di Not. Italiano, e quelli di Franceſco Vulpis, ed altri. Ben inteſo però, che il ſuddetto Carlo mio erede ſi poſſa e debba prendere li ſuddetti duc. cento in tante vigne di viti nel modo di ſopra ſubito, che ſeguirà la morte di Sapia Guida mia moglie, avendo a beneficio della ſteſſa ceduto e donato ben anche l' uſofrutto di eſſi, durante la di lei vita naturale tantum, come dalli citati capitoli matrimoniali. E ſiccome nelli ſuddetti capitoli matrimoniali, mi trovo data la facoltà alla ſuddetta Sapia mia moglie di diſporre di ſoli duc. cinquanta delli predetti duc. cento, così debba reſtare a peſo, e carico del ſuddetto Carlo mio erede, e nipote, o di sborſare a beneficio di detta Sapia Guida li ſuddetti duc. cinquanta dalli predetti duc. cento in tanti contanti, oppure aſſegnarne tante vigne di viti, mediante apprezzo di un pubblico perito. Quali ſuddetti beni, o ſiano predj ruſtici, ed urbani poſſano, e debbano andare in beneficio di detto Carlo mio erede franchi liberi, ed eſenti da qualſivoglia peſo

di

benefattori, e la terza per l'anima ſua. d. fol. 79. & a t.

Indi dichiara, che ſiccome avea donato *cauſa mortis* a pro di Nicola Pagano vedova di Franceſco Gallo, e di lei figli un podere nel luogo detto il chiuſo dell'aja con l'obbligo, che doveſſe coſtei sborſargli a cagion del prezzo di quello ducati 622. e gr. 50. in diverſi tempi, come da iſtromento per Notar Italiano; e ſolo avea ricevuto duc. 100., de' quali ne avea fatto celebrare Meſſe per l'anima ſua, e però reſtava a conſeguire altri duc. 522. 50. in varie volte: così vuole, che il curatore di detto ſuo erede porgeſſe tai ſomme al di lui nipote rev. D. Nicola

di cenſo, canone, o genere di ſervitù, non oſtante che ſi trovaſſero ſpezialmente obbligati, ed ipotecati ad alcuni capitali paſſivi, a quali capitali tutti e loro annui cenſi debbano eſſere ſottopoſti, e vincolati tutti gli altri miei beni proprj, che dopo la mia morte laſcerò, eccetto però dal peſo dovuto a queſta magnifica Univerſità ratione fundi per la ſuddetta vigna di viti con le ſue terre, ut ſupra ſite a Favaro.

Più una ſomarra di pelo cinerino.

Più tutt' il letto mio compito, come ſi trova dopo la mia morte con tutti quei lenzuoli, cuſcini, ſoprafaccie, e ſottofaccie, coverte, abiti, e ſpoglie mie, mandili, tovaglie, ſalvietti, rame, e tutto e quanto altro di biancherie, e coſe mobili di drappo, di ſeta, di lana, e di bombace, oro, ed argento lavorato, il camice, e mezzetto, che tengo per uſo della fratellanza, in cui mi trovo aſcritto, eccetto però della medaglia di argento, che ſta cucita a detto mezzetto coll'

in-

cola Andriola, il quale aveſſe il carico di celebrare, e far celebrare da altri a ſua elezione tante Meſſe con la limoſina di grana 25. l'una da applicarſi duc. 100. per l'anima ſua, duc. 181. per li di lui genitori, duc. 91: 50. per le anime del Purgatorio, duc. 50. darſi a detto rev. ſacerdote Andriola per celebrare dieci Meſſe con la limoſina di duc. 5. per una per l'anima ſua, ed altri duc. 100, conſegnarſi al P.M. Valentini de' PP. Predicatori di lui direttore ſpirituale per farne quell' uſo comunicatogli *ad aures*. Poi prevede il caſo, che aveſſe potuto egli riſcuotere vivendo altre rate di detto prezzo, ed allora diſpone, che del reſiduo l'erede ne faceſſe celebrare minor numero di Meſſe giuſta l'additata poſizione,

poi-

---

inciſione della Madonna dell' Aſſunta, quale medaglia ſeguita la mia morte ſi poſſa vendere e del prezzo farne celebrare meſſe lette per l'anima mia dal mio nipote D. Nicola Andriola alla ragione di grana venticinque l'una argento all' altare privilegiato della Madonna della Libera ſiſtente in queſta madrice Chieſa, e quanto dopo la mia morte ſi troverà nella caſa di mia propria abitazione, quanto ſi appartenеſſero all' uſo mio proprio, come maſchio, e quanto ſi appartenеſſero all' uſo della fu mia moglie Angela Amendolara, ed all' attuale mia moglie Sapia Guida, eccetto però da quei beni mobili, e coſe giocali, che ſono di ſpettanza di detta Sapia Guida, giuſta li capitoli matrimoniali della ſteſſa rogati dal ſuddetto Not. Pugano per il matrimonio contraendo, e già contratto tra me, e la medeſima.

Più un tomolo di fave, due tomola di grani, e tutto quell' oglio, che dopo la mia morte ſi troverà riposto nelli vaſi, che

tengo

poichè dovea ſupporſi aver penſato egli a farle celebrare mentre che vivea, ed in queſto ſi occupa dal *fol. 79. a t. ad* 81. *& a t.*

Inoltre diſpone d' un picciolo ſottano di ſua caſa ad uſo di ſamia con la metà del cortile di ſua ſpettanza a pro di detto rev. D. Nicola Andriola, con condizione, che doveſſe apprezzarſi, e dell' valore celebrarne per l'anima ſua una, o più Meſſe lette al meſe con la limoſina di grana 25. per una, ed una Meſſa cantata in ogn' anno con l'intervento del Clero cha ſarà d'eddomada nel dì del ſuo anniverſario; finche così s' eſtingueſſe il prezzo di detto baſſo &c. *fol.* 81. *a t. e* 82.

Poſcia ſoggiunge, che dai duc. 100. ricevuti da detta Nicola Pagano avea comprato una giumenta del prezzo di duc. 36. e però vuole, che trovandoſi dopo la di lui morte, ſi vendeſſe, ed il valore s' impiegaſſe in celebrarſi Meſſe per l'anima ſua da detto ſuo nipote, ed altri Sacerdoti a ſuo piacere con la limoſina di grana 25. per una, *fol.* 82. *& a t.*

Finalmente diſpone ciò che debba aſſegnarſi al No-

tengo nella caſa di mia propria abitazione.

Più due botti da conſervar vino della capacità di circa ſome ſette l' una, ed un botticello, con poterſene eſſo Carlo mio erede a piacimento ſcegliere da quello, che tengo in detto ſottano per uſo di cantina.

E finalmente duc. dieci argento, quali ſerviranno per le ſpeſe cibarie, e quotidiane per detto Carlo mio erede.

tajo, al giudice a contratti, ed ai teſtimonj per la chiuſura, ed apertura di detto teſtamento, *fol.* 82. *a t.* e poi ſi conchiude.

Ed avendo ben bene provveduto di ſuffragi l' anima mia, e delli defonti miei genitori, e benefattori, perciò non intendo, nè voglio laſciare coſa alcuna al Reale recluſorio, o ſia albergo de Poveri ſiſtente in Napoli. Palo li 14. *Settembre* 1796. *Io D. Vitogiacomo Fortezza ottavo teſtimonio ſottoſcrivo il preſente in nome, e volontà di Michele Carlucci Teſtatore, e l' ho ſigillato col ſegno de' cavalli tre, fol.* 83.

Or chi 'l crederebbe, che queſto teſtamento, il quale da ſe mirabilmente eſala in tutta l' eſtenſione di ſua atmosfera la quinteſſenza dell' ingegno villereccio, e di tutti gli altri caratteri dell' uomo a ſuo parere faccente, che in principio io ravviſai: s' abbia il coraggio di richiamar in dubbio, e d' aſſerirlo falſo, e ſuppoſto da un ſacerdote, che aveſſe voluto far il ſuo profitto con la celebrazione de' Divini miſterj? E pure tutto ciò ed altro venne in penſiero di brontolarſi al coſpetto di queſta G. C. a 22. di Marzo del 1797. per parte d' Iſabellanicola Vitocaſſano vedova del fu Franceſco Carlucci, di Carlo di lei figlio minore, de conjugi Vincenzo Fornella, e Franceſca Carlucci, di Vitonicola Carlucci, di Giuſeppe Lucatuorto, di Franceſca Carlucci, di Antonia Carlucci vedova

del

del fu Vincenzo Savino, e di Mario Carlucci congiunti di detto teſtatore, di cui quivi ſi deduſſe l'eredità. *fol.* 1. *e* 2.

Dateſi diverſe provvidenze interine opportune a diſputa di tal natura *fol.* 2. *a t.* 13. *ad* 23. 28. *&* 30. 32. *a t e* 35. *a t.* finalmente a 8. di Marzo del 1798. s'impartì termine ordinario ſu la dimanda di detti pretenſori; e mantenuto nel poſſeſſo di detta eredità Michele Giampalmo per lo diviſato carattere di curatore, *fol.* 69.

Intanto è da ſaperſi, che nel tempo ſteſſo era ricorſo in eſſa G. C. il ſuddetto Giampalmo per ſoſtenere l'eſpoſto teſtamento, del pari deducendo l'eredità di detto defonto; e prevenendo con giudizio di jattanza le ſorpreſe degli avverſarj: e non mancò del pari eſſa G. C. dar le convenevoli diſpoſizioni, *fol.* 46. *a t.* 49. *ad* 57. *&* 63. *a t.*

Non deeſi ancora ignorare, che a 26. di Gennajo di detto anno 1797. dalla Corte bajulare di Palo in virtù di detto teſtamento s' interpoſe il preambolo in beneficio di detto erede Carlo Carlucci, e confermata la di lui tutela in perſona di detto Giampalmo, preambolo, che fu poi confermato da eſſa G. C. a 9. di Giugno del 1797. e però con ordini della medeſima de 10. di Giugno poſto in poſſeſſo de' beni ereditarj del di lui zio Michele Carlucci, *fol.* 58. *e* 60.

Compilatos' il termin' ordinario dall'una, e l'altra

parte,

parte, cioè per Giampalmo dal *fol.*85. *ad* 122. e per gli avverſarj dal *fol.* 130. *ad* 145.: è ora in grado la G. C. di poter interporre il diffinitivo decreto ſu 'l merito di tal cauſa.

La ragion pubblica, che altra volta ſenza contraddizion di parti moſſe la G. C. a ſoſtener l'eſpoſto teſtamento di Michele Carlucci: è quella altresì, che muove me a garantirlo ora che vien impugnato da di lui congiunti; e che deve del pari animar la ſteſſa G. C. a bandire le di coſtoro oppoſizioni, e ſerbar illeſa da ogni lato la volontà di eſſo teſtatore.

CAP. UN.

Due ſono le oppoſizioni degli avverſarj contra l'eſpoſto teſtamento: una che riguarda il fatto; e l'altra, che rimira il dritto.

SI dice, che l'ultimo teſtamento di Michele Carlucci ſia un bel ritrovato del rev. D. Nicola Andriola, e non formato di volontà d'eſſo teſtatore, che era *dementato*: e che ſia nullo; perchè contrario alle patrie leggi, che vietano l'ammortizazione de beni, *fol.* 132. *a t. e* 33.

Dimoſtrerò, che nè l'una, nè l'altra oppoſizione ſuſſiſte.

§. I.

§. I.

Michele Carlucci era ſano di mente e di ſua volontà fu ſcritto, e ſottoſcritto il ſuo teſtamento.

SI rivolgano pure da cima a fondo le pruove compilate dagli avverſarj, e non ſi troverà per ombra provato ciò, che eſſi aſſunſero nel fatto: anzi provato l'oppoſto; e con rettitudine provato.

L'infermità, che portò alla tomba Michele Carlucci, fu un'idropiſia pulmonale in compagnia dell'aſma, che l'aſſiſteva con diſcrezione, poichè talora lo tenea confinato in letto, ed altri giorni gli dava la facoltà d'andar fuori, ma ſempre ſtava ſano di mente, come è noto dalla natura di tai malori, e concordemente provato *art.* 1. *fol.* 87. *& teſti. fol.* 96. 100. 103. 104. 105. 107. 110. 112. 115. 118. 120. *e* 129.

Non ſolo era ſano di mente; ma di ſua volontà fu ſcritto, e ſottoſcritto il teſtamento da lui formato. E ſiccome era uno de' più accorti del ſuo ceto: così allorchè doveaſi ſolennizzarne la chiuſura; fece ſtare a bada per molto tempo tutt'i teſtimonj chiamati, ed intervenuti a tal funzione, finchè egli in diſparte ſi fe' leggere dal Notajo l'intiero conteſto di detto teſtamento per vedere ſe del tutto ſi combaciaſſe coi ſentimenti del ſuo intelletto, e volontà da ſe precedentemente manife-

festati; e trovatalo uniforme: ne fece perfezionare i solenni della di lui chiusura. Ciò s'è dedotto nell'*art. V. e VI. fol.* 87. *a t. e* 88. e legittimamente provato, *testt. fol.* 98. *& a t.* 101. *& a t.* 103. *at. e* 106.108. *& at.* 111. 113. 116. *& a t.* 119. *e* 121.

Costa dunque per fatto, che Michele Carlucci era di sana mente; e di sua volontà fu scritta e sofcritta l'ultima ben ponderata sua disposizione: e però col fatto smentita l'opposizione, che nel fatto si rassegnava dagli avversarj.

La ragion pubblica dunque sostiene la di costui ultima volontà come per ogn'altro cittadino, benchè olisca del villereccio, del testereccio &c. nè a provarlo uop'è affardellar leggi, decisioni, autorità d'eruditi, e di forensi; poichè questa verità si vedrebbe anche da Cimabue, che nacque senz'occhi.

Sarà meglio analizzar e confutare la seconda opposizione, che si fa in dritto.

§. II.

§. II.

Il teſtamento di Michele Carlucci non è contrario alle patrie leggi che vietano l'ammortizazione de' beni.

IO a bello ſtudio ho voluto traſcrivere il più eſſenziale e riepilogar tutt' il più di detto teſtamento; acciò ad occhi veggenti ſi modelli con le cennate leggi: e ſi vegga ſe ſia nel caſo dell' oppoſizione, che ſi da ad intendere.

I Reali reſcritti de' 7. e 12. di Agoſto del 1770. ed altri, e quello de' 7. di Agoſto del 1784, diretto al Governatore di Mormanno proibiſcono ſoggettarſi l'*intera* eredità, o l'*intero* di lei valore a celebrazione di Meſſe; e ne annullano la diſpoſizione a queſti ſovrani ſtabilimenti contraria, invitando al di lei godimento gli eredi *ab inteſtato*, che per ogni ramo di famiglia in memoria del defonto poſſano far celebrare qualche Meſſa in ogni anno, ſenza punto ſoggettarſi ſtabile alcuno a tal peſo.

Atqui il teſtamento di Michele Carlucci non ſottopone tutt' intero il di lui retaggio a celebrazion di Meſſe.

Ergo non è contrario alle patrie leggi, che proibiſcono l'ammortizazione de' beni in grazia de' chieſaſtici.

Si rilegga il traſcritto di lui teſtamento, e ſi troverà

verà la prova di queſta *minore*.

L'aſſorbente principale per la celebrazione delle Meſſe conſiſte nel valore di un ſolo fondo detto il *chiuſo dell' aja* alienato dallo ſteſſo teſtatore vivente per duc. 622: 50. de' quali confeſſa in detto teſtamento averne ricevuti duc. 100. ed impiegati in tal uſo, *fol.* 80. e dice ancora, che altri duc. 122: 50. doveano maturare nella fine di Settembre del 1796. e queſti ſi ſarebbe incaricato ancor egli vivendo di convertir in dett'uſo, *fol.* 80. *a t.*

E' da ſupporſi, che così già aveſſe eſeguito, mentre ſopravviſſe fin alli 15. di Gennajo del 1797. *fol.* 5. e potrebb' eſſer, che così aveſſe diſpoſto ancora di altri duc. 100., o in parte, che doveano maturare nella fine dello ſteſſo Gennajo del 1797., caſo preveduto da eſſo teſtatore *fol.* 81.

Reſtava dunque in eredità il valore di tre, o quattro cento ducati per celebrarſi Meſſe, coſa che non è punto vietata dalle patrie leggi.

Quì intanto giova il riflettere con quanta temerità s'è voluto profanare il decoro ſacerdotale di D. Nicola Andriola (di cui per altro, e del rev. D. Vitogiacomo Fortezza è ben provato il buon nome, e fama, *teſtt. ſup. art. VII. fol.* 88.), come ſe egli foſſe ſtato il manovratore di tal teſtamento per far l'intereſſe ſuo, e d'altri amici ſuoi Sacerdoti con la celebrazione de' Divini Miſteri.

Nel

Nel teſtamento nuncupativo antecedentemente fatto, che hanno esibito gli avverſarj per carta di gloria: ſi vede la ſteſſa, o la ſimile diſpoſizione nell' impiegarſi il prezzo dello ſteſſo podere in celebrazione di Meſſe. *Fol.* 135. *& a t.*

Fuor di queſto, che altro ha preſcritto di più per deſtinarſi a celebrazione di Meſſe in detto ultimo ſuo teſtamento?

Venderſi una *medaglia d' argento coll' inciſione della Madonna dell' Aſſunta, che avea ſul mezzetto* della fratellanza, cui era aſcritto; e 'l prezzo deſtinarſi a Meſſe. *Fol.* 78.

E cederſi un *picciolo ſottano* ad uſo di lamia con la metà del cortile a detto rev. D. Nicola Andriola (nipote d'eſſo teſtatore per affinità della prima ſua moglie) da apprezzarſi bensì da pubblico perito; ed il prezzo deſtinarſi in celebrazione di Meſſe, come fu più diſtintamente teſtè dinotato. *Fol.* 81. *a t. e* 82.

Si rivolga pure ſoſſopra tutt' il teſtamento: e ſi troverà, che fuor di queſto non v' è altro di più deſtinato a celebrazione di Meſſe.

Con qual coraggio adunque ſi vuol aſſerire, che *tutta* l' eredità di Michele Carlucci foſſeſi foggettata a celebrazion di Meſſe; e però riputarſi nulla, perchè contraria alle patrie leggi?

E' vero, che non diſpoſe di tutta la ſua abbaſtanza pingue eredità a vantaggio dell' erede iſtituito;

to, e ne vincolò ancora al medeſimo la libera diſpoſizione in que' molti prelegati, che gli fece; come fu traſcritto e dinotato, *d. fol. 78. a t. & 79. & a t.* Ma non perciò ſi oppone la di lui diſpoſizione alle patrie leggi.

Ordinò eſſo teſtatore nell' uno, e l' altro caſo, del prezzo de' ſuoi beni farſi *tante limoſine a' poveri, ed applicarle due terze parti ad onore di Dio, ed in ſuffragio dell' anime del Purgatorio, e de' defonti di lui beneſattori, e l' altra terza parte applicarla anche ad onor di Dio, ed in ſuffragio della di lui anima. d. fol. 78. a t. & 79. a t.*

Dov' è che le patrie leggi abbian ciò proibito? Si può ſupporre forſe quì ingordigia di Preti, o di Frati, per ammortizzar il commercio de' beni de' privati col loro profitto, che fu l' occaſione della promulgazione della ben nota novella legislazione?

Ha creduto il noſtro vecchio da contado eſſer preſſochè lo ſteſſo praticar il conſiglio Evangelico dopo morte, che in vita. Ma ora ſi è accorto, che c' è gran differenza. Ma non perciò può rivocar dall' altro mondo la ſua diſpoſizione: e molto meno potrà arrogarſi queſta facoltà di moderarla la noſtra G. C. dacchè la ragion pubblica più che Argo veglia con cent' occhi a ſoſtenere le volontà de' defonti quando non ſian' oppoſte

poſte alle leggi pubbliche dello Stato (1).

Non potea forſe il Carlucci ſecondo l'eſteriore dell'umana politica traſandar del tutto i ſuoi nipoti, ed iſtituire eredi i poveri? E come nò?

Non ci verſiam' ora ne' tempi della giurepradenza antica, cui non era lecito iſtituir eredi coloro, che non potean valerſi del dritto di *crezione*: come fra gli altri eran le perſone incerte; e tra queſte i poveri. Si ebbe di poi altro riguardo per coſtoro molto più degno, e ragionevole; e ci rende ſicuri l'autorità di Valentiniano III. e di Marciano Impp. *Id quod pauperibus teſtamento vel codicillis relinquitur, non ut incertis perſonis relictum evaneſcat, SED OMNIBUS MODIS RATUM FIRMUMQUE CONSISTAT* (2).

E ciò per quel che liberamente diſpoſe Michele Carlucci di ſua eredità in grazia de' poveri.

Queſto ſteſſo ancora per quel che diſpoſe nel caſo della morte dell'erede iſtituito prima di terminare gli anni diciotto. Può forſe recarſi in dubbio?

Non

(1) *Nihil enim eſt* (dice l'Imp. Coſtantino nella *L. 1. de SS. Eccleſ.*) *quod magis hominibus debeatur; quam ut ſupremæ voluntatis, poſt. quam jam aliud velle non poſſunt, liber ſit ſtylus, & licitum, quod iterum non redit arbitrium.*

(2) *L. 24. C. de Epiſcop. & Clericis &c.*

Non è queſta diſputa, che riguarda l'erede ſuo.; nella cui iſtituzione, almeno oltre la legittima; non ſi può aſcriver condizione fuori di quella, che diceſi *poteſtativa*. *L.* 4. *ff. de hered. inſt.* Si tratta di eſtraneo, cui ſi può addoſſar non una ma più delle tre ſchiere di condizioni già notiſſime, *poteſtativa*, *caſuale*, e *miſta*.

Si heredi plures conditiones conjunctim datæ ſint, dice il giureconſ. Paulo, *omnibus parendum eſt; quia unius loco habentur: ſi disjunctim ſint, cuilibet* (1).

Che più trattenermi in ragionar di coſe, che forman per dir così il meriggio della noſtra filoſofia del giuſto, e dell'onesto? Che più rilevare altre languide objezioni, che fuor di ſtagione va ſchiccherando il ben ſaggio Avvocato degli avverſarj?

Decretum præambuli qu. Michaelis Carlucci interpoſiti per Curiam Terræ Pali ex ejus in ſcriptis teſtamento clauſo, & poſt obitum aperto die 17. *Januarii currentis anni manu not. Joſephi Pagano in beneficium Caroli Carlucci ejus nepotis fol.* 17. *confirmetur cum iiſdem oneribus, declarationibus, ceteriſque in dicto teſtamento contentis. Verum præſens decretum non exequatur niſi ſequuta &c.* così ſenza contraddizion di parti decretò la G. C. a 9. di Giugno 1797. *fol.* 58.

a t.

(1) *L.* 5. *ff. de condit. inſtit.*

a t. così ad onta della temeraria loro contraddizione deve decretar adesso. Così? Anzi non così? E perchè questo?

Vegga di grazia la G.C. le sconsigliate croci, che segnaron le procure per far dichiarar nullo il ben ponderato testamento di Michele Carlucci; e qual ci troverà tra desse? Ci troverà quella di Carlo Carlucci *fol.* 3. Ci troverà quella di Francesca Carlucci moglie di Giuseppe Lucatuorto *fol.* 4. *a t.* Cioè di Carlo Carlucci minore istituito erede. Di Francesca Carlucci legataria in duc. 50. *fol.* 75. *e* 79. Oh quanto dunque deve differire la formola del diffinitivo decreto, che deve ora interporre la G. C. da quello testè trascritto.

Io gli rammento ciò, che vuol, che gli rammenti il giureconf. Ulpiano. *Meminisse autem oportebit, eum, qui testamentum inofficiosum improbe dixit, & non obtinuit, id quod in testamento accepit, perdere, & id fisco vindicari, quasi indigno ablatum: sed ei demum auferur, quod testamento datum est, qui usque ad sententiam judicum lite improba perseveraverit &c.* (1).

Alia causa est ejus, qui falsi instituta accusatione, prescrive l' Imp. Gordiano, *ad finem usque quod insimulabat, perduxit, & contrariam sententiam meruit: alia ejus, qui inchoatam accusationem non*

(1) *L. Papinianus* 8. §. 14. *ff. de inoff. testam.*

non perdidit : cum in illius quidem partem ſuccedat fiſcus, hic autem qui contrariam judicis ſententiam non ſuſtinuit, ſuæ partis non perdat perſecutionem (1).

Per. far ravvedere l'erede io non ebbi tanta preſcia a far decider la conteſa. L'invitai anzi a pentimento; e pur in darno. Buon per Carlo, che potrebbe ſperar perdono mercè la ſua età: e ritrovar potrebbe l'antidoto al ſuo male nel §. 9. della *L. poſt legatum* 5. *ff. de bis, quæ ut indign. auf.*

Tutto queſto la ragion pubblica mi detta in grazia del teſtamento di Michele Carlucci, che io raſſegno alla G. C.; la quale viemeglio di prima ne dovrà eſſer di eſſo acerrima garante.

E principalmente per ſoſtener la maeſtà veneranda della ſteſſa ragion pubblica Regina di tutt'i tempi, e d'ogni culta Nazione; fra le altre formole, di cui ſi varrà nella promulgazion del ſuo diffinitivo decreto in queſta cauſa: dovrà far trionfare quella di rigida pena delle ſpeſe tutte della lite; fio ben dovuto al drappelletto de' temerarj litiganti ſtati fin ad ora in giudizio, e per l'altrui eſempio del pari.

Cætera &c.

Napoli 26. di Gennajo del 1802.

Pantaleone Spadavecchia.

---

(1) *L. 8. C. de bis, quib. ut indign. hereditates auſer. &c.*

Die 22. Martii 1802. M. C. Delorat, registrum [illegible] vera: ac proinde absolutor ab impetitis Michael [illegible]

VA1
1547056